

06 marzo 2006

Ai Medici della Provincia di Modena

In attesa di chiarire meglio le nuove disposizioni di legge, anche attraverso contatti con il Ministero della Salute e la Regione, si invia una breve informazione sulla recentissima modifica della Legge sugli stupefacenti e sulle modifiche più interessanti apportate alle tabelle.

Sul Supplemento Ordinario n. 45 alla G.U. n. 48 del 27/2/2006 è stata infatti pubblica la **legge 21 febbraio 2006, n. 49** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi” **in vigore dal 28/2/2006**.

Questa Legge all’articolo 4 *–vicies ter* **modifica il testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope...** di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Si riportano alcune novità introdotte per la prescrizione degli stupefacenti:

La suddivisione degli stupefacenti nelle tabelle I-VI viene sostituita da una ripartizione in due tabelle, la tabella I e la tabella II, la quale, a sua volta, è suddivisa nelle sezioni A, B, C, D, E.

La ricetta per la prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II sezione A sarà unica a ricalco ed il modello sarà individuato in un momento successivo con decreto del Ministero della Salute.

Nelle more dell’adozione di questo decreto per la prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II sezione A **continuano ad essere utilizzabili i ricettari in vigore:**

- il ricettario a ricalco previsto dal DM 24 maggio 2001 per i medicinali di cui all’allegato III-bis (terapia del dolore)
- il ricettario a madre-figlia di tipo unico (la ricetta gialla ministeriale speciale) negli altri casi.

Nulla è variato per la prescrizione dei medicinali dell’allegato III bis utilizzati nella terapia del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa, tuttavia deve essere **consegnata all’assistito una copia della prescrizione** che serve come giustificativo del medicinale di cui è in possesso.

Nella tabella II sezione A è stato inserito il principio attivo Flunitrazepam (Darkene, Roipnol e Valsera) prima compreso nella IV tabella.

Da chiarimenti finora inviati dal Ministero della Salute agli Assessorati regionali, a Federfarma e a Fofi per la prescrizione di questo principio attivo possono essere utilizzati entrambi i ricettari in vigore mantenendo il limite fissato dalla precedente normativa di **una sola confezione per ricetta**.

Anche in questo caso deve essere **consegnata all’assistito una copia della prescrizione** che serve come giustificativo del medicinale di cui è in possesso.

Si riporta la versione aggiornata dell’articolo 43 (obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari) per quanto di interesse per i medici e ci si riserva di inviare un’informazione più dettagliata a seguito del ricevimento di una prevista nota regionale al riguardo.

Cordiali saluti

Lorenza Gamberini

Articolo 43 (obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari)

1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

3. Nella ricetta devono essere indicati:

a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;

b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;

c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.

4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato.

Il Ministero della Salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

6. I **medici** chirurghi e i medici veterinari **sono autorizzati** ad approvvigionarsi attraverso **autoricettazione**, a **trasportare** e a **detenere** i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1.

Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato.

Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattarsi da parte del farmacista.

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta medica.